



**DIPARTIMENTO DEI PROCESSI DI GOVERNO DELLE RISORSE UMANE, ECONOMICHE E ITC**  
**U.O.C. GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**  
**PEC: [amministrazione@pec.ausl.latina.it](mailto:amministrazione@pec.ausl.latina.it)**

**A tutti i dipendenti**

E, p.c. Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori UU.OO.CC.  
Ai Direttori UOSD

Agli Uffici Presenze Aziendali

**Oggetto:** Congedo per malattia del figlio ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 151/2001  
Modifiche Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 220.

Al fine di uniformare le modalità di fruizione del congedo per malattia del figlio, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si trasmettono le seguenti disposizioni operative, cui tutto il personale interessato è tenuto ad attenersi.

**I. Quadro normativo**

L'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001 (Congedo per malattia del figlio), come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce quanto segue:

1. **Congedo per figli fino a tre anni:** Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie del figlio di età non superiore a tre anni. I primi trenta giorni sono retribuiti al 100%.
2. **Congedo per figli tra tre e 14 anni:** Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto ad astenersi dal lavoro per un **massimo di dieci giorni** lavorativi all'anno per le malattie di ogni figlio di età compresa tra tre e 14 anni.
3. **Certificato medico:** La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di certificazione di malattia del figlio rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o da esso convenzionato da allegare all'istanza.
4. **Ricovero ospedaliero:** La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 47 del D.Lgs. 151/2001.
5. **Esclusione dei controlli:** Ai congedi di cui ai punti 1 e 2 non si applicano le disposizioni sui controlli di malattia del lavoratore.
6. **Indipendenza dei genitori:** Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

A

## 2. Modalità operative

Il dipendente, che intenda avvalersi del congedo per malattia del figlio, è tenuto a:

1. **Comunicazione tempestiva:** informare immediatamente il Responsabile di Struttura non appena venga a conoscenza della malattia del figlio e, in ogni caso, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno di fruizione del congedo, al fine di garantire la continuità operativa dell'ufficio.
2. **Documentazione obbligatoria:** presentare, entro il giorno del rientro in servizio e comunque entro la fine del mese di fruizione, al competente Ufficio Rilevazione Presenze/Assenze il modulo allegato, debitamente compilato e vistato dal Responsabile di Struttura/Coordinatore. Al modulo dovranno essere allegati:
  - o Certificato medico di malattia del figlio, rilasciato da specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, con indicazione dei giorni di malattia;
  - o Copia dei documenti di identità di entrambi i genitori;
  - o Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non fruisce del congedo per il medesimo periodo e per lo stesso evento.

Si raccomanda a tutto il personale interessato di attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni, al fine di assicurare la regolarità delle procedure e la piena conformità alla normativa vigente.

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa  Bianchini

Il Collaboratore Amministrativo  
Dr.ssa  M.C. Mastrangelo

  
Il Direttore della UOC  
Gestione Giuridica ed Economica del Personale  
Dr. Giovanni Bernardi